

COMUNE DI TELGATE

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO **PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA** **PER LO SMALTIMENTO** **DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 31 marzo 2010
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 marzo 2011

INDICE

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 5 - CALCOLO DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
- ART. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
- ART. 8 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 9 - ESCLUSIONI DALLA TASSA
- ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA TASSA O DELLA DETASSAZIONE
- ART. 11 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO, MULTIPROPRIETA', CENTRI COMMERCIALI
- ART. 12 - CLASSI DI CONTRIBUENZA
- ART. 13 - DELIBERAZIONI DI TARIFFE
- ART. 14 - ESENZIONI
- ART. 15 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART. 16 - AGEVOLAZIONI
- ART. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 18 - DENUNCE
- ART. 19 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 20 - LOTTA ALL'EVASIONE
- ART. 21 - ACCERTAMENTO
- ART. 22 - RISCOSSIONE
- ART. 23 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 24 - MEZZI DI CONTROLLO
- ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 26 - RIMBORSI
- ART. 27 - SANZIONI
- ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per i servizi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D.L.vo 15 Novembre 1993 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 10 09 1982 n 915 in conformità all'art. 59 del D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni ed a esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, frequenza di raccolta ecc...)
2. Fuori dalle zone in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 mt. dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato e tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori 100 mt. di distanza.
3. La distanza di cui al secondo comma va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrale o di fatto servite.
4. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato con apposita Delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
6. Per l'attivazione della tassa hanno rilevanza le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nonché le estensioni e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.
7. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

ART. 4 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati né essere inferiore al 50% dello stesso.
2. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del Conto Consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

ART. 5 - CALCOLO DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa si ripartiscono i costi fissi del servizio, desunti dall'esercizio in corso, per i mq. complessivamente occupati dalle utenze domestiche.
2. Ai fini della determinazione della quota variabile si fa riferimento al numero dei componenti il nucleo risultanti all'Ufficio Anagrafe alla data del 20 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Ai fini della determinazione della tassa dovuta si tiene conto dei mq. occupati e del numero dei componenti il nucleo familiare così come calcolato sulla base della seguente tabella:

TARIFFE TARSU

Cat.Tarsu	Descrizione	Imp mq.	Imp.fisso	Ncomp.
1	ABITAZIONI 1 componente	€ 0,1000	€ 20,0000	1
1	ABITAZIONI 2 componenti	€ 0,1000	€ 35,0000	2
1	ABITAZIONI 3 componenti	€ 0,1000	€ 40,0000	3
1	ABITAZIONI 4 componenti	€ 0,1000	€ 45,0000	4
1	ABITAZIONI 5 componenti	€ 0,1000	€ 50,0000	5
1	ABITAZIONI 6 e+componenti	€ 0,1000	€ 55,0000	6
10	Negozi alimentari - ingrosso	€ 3,4000	€ 0,0000	0
11	Distributori carburante	€ 2,1300	€ 0,0000	0
5/a	Ambulanti non alimentari	€ 1,7200	€ 0,0000	0
6/a	Ambulanti alimentari	€ 2,1300	€ 0,0000	0
2	Biblioteche – Associazioni	€ 0,5900	€ 0,0000	0
4	Agenzie-Uffici-Banche	€ 2,7000	€ 0,0000	0
5	Negozi non alimentari dettaglio	€ 2,9400	€ 0,0000	0
6	Negozi alimentari dettaglio	€ 3,1000	€ 0,0000	0
7	Esercizi Pubblici	€ 3,3400	€ 0,0000	0
8	Artigiani di servizi	€ 2,1300	€ 0,0000	0
9	Artigiani Industrie	€ 0,7500	€ 0,0000	0

4. Il ruolo sarà emesso con riferimento alla situazione familiare alla data del 20 gennaio dell'anno di riferimento e l'importo della tassa sarà arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e soggetti a tassazione ai sensi della normativa vigente in materia, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per le aree soggette a tassazione anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. L'assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche è definita nella deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 20/05/1998 (ALLEGATO NR. 1)

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. Le tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal primo affittuario.
3. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
4. Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidamente responsabili del pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista per legge.

ART. 8 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Relativamente alle utenze domestiche la tassa viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e ricomprende una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa viene rapportata ai metri quadrati oggetto della tassa, mentre la quota variabile viene rapportata ai componenti del nucleo familiare, come indicato nella tabella di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Relativamente alle utenze non domestiche, la tassa viene applicata in riferimento alla sola superficie tassabile.

ART. 9 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazioni) silos e simili ove non si abbia di regola la presenza umana;

b) soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni di condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile, giardino o parco;

d) la parte degli impianti sportivi destinata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

unità immobiliari prive di mobili, suppellettili ed utenze complete. (gas, acqua, luce).

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Alle superfici di cui al comma precedente si applica la detassazione accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza delle normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

6. Non sono, pertanto, soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie, da cui deriva la produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro, sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie).

7. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, per le attività di seguito elencate si applicano, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma, le seguenti percentuali di detassazione:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Scatolifici	85
Falegnamerie	85

Auto carrozzerie	80
Autofficine per riparazione veicoli	80
Gommisti	80
Autofficine di elettrauto	80
Verniciatura	80
Laboratori di produzione tessile	80
Accessori per abbigliamento(bottoni-spalline...)	75
Materie plastiche	75
Officine meccaniche	80
Tipografie-Incisioni-Stamperie	75
Imprese edili	80

8. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al precedente comma possono essere presentate in ogni tempo al funzionario responsabile della tassa che si pronuncia circa l'accoglimento delle stesse entro 90 giorni dalla presentazione, verificata la sussistenza dei necessari requisiti e l'entità delle superfici interessate.
9. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993 sono computate nel limite del 75%

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA TASSA O DELLA DETASSAZIONE

1. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, la sotto elencata documentazione:

a) Apposita istanza, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tassa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. I contribuenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione con tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) Planimetria dei locali con l'indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi non sono variate rispetto a quelle già denunciate l'anno precedente.

2. L'istanza da diritto all'esclusione dalla tassa con decorrenza dal bimestre solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata presentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto all'esclusione della tassa. L'istanza presentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto all'esclusione dalla tassa a decorrere dal bimestre solare successivo a quello della presentazione dell'istanza tardiva.

ART. 11 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO, MULTIPROPRIETA', CENTRI COMMERCIALI

1. Per gli alloggi in condominio il calcolo della superficie tassabile tiene conto anche delle parti comuni che per loro natura o uso siano soggette alla produzione di rifiuti.
2. Non sono da considerare le parti comuni indicate all'art. 9 comma secondo, punto e).
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune aumenta la superficie tassabile di ciascun condomino per le quote sotto precisate:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
 - aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 5 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 12 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa vengono individuate le seguenti categorie comprendenti locali ed aree con omogenee potenzialità di produzione di rifiuti:

Categoria	Descrizione
Cat. 1	Locali per uso abitazione e loro dirette dipendenze.
Cat. 2	Locali destinati ad associazioni ed istituzioni artistiche e ricreative, culturali, sportive, politiche e sindacali, musei, gallerie artistiche, mostre, teatri, cinema, circoli privati, biblioteche.
Cat. 3	Locali destinati ad oratori, asili, scuole private, auditorium, sale per convegno, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, sale per anziani, case di cura.
Cat. 4	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi e gabinetti professionali, di rappresentanza o di consulenza, laboratori di analisi, sperimentali e scientifici, studi e sale televisive e di incisione, stazioni, biglietterie ed inerenti locali di attesa. Istituti di credito, finanziari ed assicurativi e loro agenzie, istituti di vigilanza e di indagine.
Cat. 5	Locali destinati a negozi ad uso commerciale, loro depositi, magazzini

e dipendenze, con esclusione di quelli indicati nelle successive categorie 6 e 10.

Cat. 5 A	Locali Cat. 5 in forma ambulante
Cat. 6	Locali utilizzati per commercio di generi alimentari al dettaglio.
Cat. 6A	Locali Cat. 6 in forma ambulante
Cat. 7	Esercizi pubblici quali trattorie, ristoranti, pizzerie, paninoteche, bar, pub, birrerie, pasticcerie e rosticcerie, alberghi.
Cat. 8	Laboratori e botteghe artigianali di servizio (parrucchieri, estetiste, elettricisti, idraulici, calzolai, lavanderie ecc.)
Cat. 9	Insedimenti artigianali ed industriali, autonoleggi di rimessa, autoservizi, autotrasporti, noleggio macchinari.
Cat. 10	Locali utilizzati per il commercio all'ingrosso di generi alimentari.
Cat. 11	Aree scoperte adibite a distributori di carburante campeggi ed a rimesse per roulotte.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DI TARIFFE

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale ogni anno in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
4. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 14 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree seguenti:
 - a) gli stabili e relative aree, adibiti ad uffici e impianti sportivi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune
 - b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
 - e) scuole pubbliche di ogni ordine e grado
 - d) scuole materne ed asili nido

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 18 con annotata la richiesta di esenzione.

ART. 15 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune = 30 %

b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta = 30 %

e) utenti che versando nelle circostanze di cui al punto a) risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale =; 30 %

d) agricoltori occupanti la parte abitativa del fabbricato rurale= 30%

e) abitazioni con unico occupante = 20 %

f) utenti che provvedano in proprio a trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso idonee attrezzature (compostaggio domestico) = 15 %

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra non sono fra loro cumulabili ad eccezione delle lettere e) ed f)

3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di applicabilità o sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 16 – AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 9, alle esenzioni di cui all'art. 14 ed alle riduzioni tariffarie di cui, all'art. 15, si applicano le seguenti agevolazioni:

a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da soggetti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune (attestata da certificazione rilasciata dal responsabile del settore Servizi Sociali);

b) rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un teletrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del sei-vizio pubblico ovvero per le quali gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 comma terzo del D. Livo 15.11.1993 n.507.

2. A tale fine la Giunta Comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati e quantifica le somme da rimborsare, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
3. Gli esoneri e i rimborsi di cui al presente articolo sono iscritti al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico ed aree gravate da servitù di passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 25%
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare all'atto dell'occupazione, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.L.vo 15 novembre 1993 nr. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni non si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.L.vo n. 507/1993 relative alla tassa annuale.

ART. 18 – DENUNCE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere :
 - l'indicazione del codice fiscale, cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - per gli Enti, Istituti, Associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicate la denominazione, la sede legale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - la data di inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree;
 - la provenienza;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
 - planimetrie catastali;
 - atto di compravendita, affitto o cessione gratuita;
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 19 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al precedente art. 11.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 20 - LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente". La "cartella del contribuente" di cui al comma precedente dovrà essere conservata in apposito classificatore. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo:

Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare gli adempimenti prescritti in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

ART. 21 – ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere stata presentata.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione- richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
5. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di

provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

7. Contro le risultanze del ruolo, nelle ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, può ricorrere ai sensi dell'art. 288 del T.U.F.L. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni. Il ricorso va proposto alla Direzione Regionale delle Entrate – Sezione di Bergamo.
8. Contro l'avviso di accertamento della tassa il contribuente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dello stesso può addivenire alla definizione del tributo, fatto salvo quanto disposto negli artt. 75 comma 1 e 76 comma 6 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, o avvalersi della facoltà di ricorrere alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione di Bergamo a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638, fornendo la prova dell'erroneità dell'accertamento. Le disposizioni dei precedenti capoversi cesseranno dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.
Dalla data di insediamento delle Commissioni di cui al precedente capoverso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso:

- a) l'avviso di accertamento o di liquidazione;
- b) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- c) il ruolo e la cartella di pagamento;
- d) l'avviso di mora;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;
- f) il diniego o la revoca di agevolazioni.

Il ricorso alla Commissione Provinciale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, per i casi di cui al precedente capoverso per le lettere a), b), c), d), f) ed entro novanta giorni dalla data della domanda di restituzione per il caso di cui alla lettera e).

La notificazione della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, vale anche come notificazione del ruolo.

9. Salvo che sia intervenuto un giudicato, l'Ufficio Tributi del Comune di Telgate può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

ART. 22 – RISCOSSIONE

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 23 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La tassa deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione sull'apposito conto corrente postale ad esso intestato.

2. L'ente può, in alternativa a quanto indicato al comma precedente, attivare la riscossione diretta del tributo in oggetto, da effettuarsi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune o mediante versamento presso il tesoriere comunale.

ART. 24 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 21 comma sesto, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, planimetrie dei locali e delle aree scoperte, a compilare questionari da restituire debitamente sottoscritti, relativi a dati e notizie specifici.
2. L'ufficio comunale potrà utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 21 comma sesto, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 25- FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Il predetto funzionario sottoscrive le richieste gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 26 – RIMBORSI

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507

ART. 27 – SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.vo 507/1993 si applicano le sanzioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/11/1998 (ALLEGATO NR.2).

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento così come modificato entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Il presente regolamento divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
3. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.